

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

X LEGISLATURA

---

N. 180

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

---

Estensione dell'indennità operativa pensionabile e di istituto al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia collocato a riposo anteriormente al 13 luglio 1980

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con gli articoli 144, 146 e 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è stata resa pensionabile l'indennità operativa e di istituto attribuita al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia per una quota di lire 110.000 mensili lorde, restando escluso dal beneficio il personale militare collocato a riposo anteriormente al 13 luglio 1980.

Con successiva legge 23 marzo 1983, n. 78 (articoli 18, 19 e 20), la predetta indennità è stata resa interamente pensionabile con il nuovo importo variabile, a seconda del grado, da lire 450.000 mensili lorde a lire 600.000 mensili lorde per gli ufficiali superiori, restando

sempre escluso dal beneficio il personale collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1982.

Tale trattamento differenziato è punitivo e discriminatorio per coloro che sono stati collocati a riposo prima del 13 luglio 1980, fra i quali si annoverano *ex combattenti* e decorati al valore, i quali giustamente protestano per l'iniquo trattamento loro riservato.

Appare quindi necessario, come atto dovuto, porre riparo a tale ingiusto provvedimento punitivo per buona parte del personale militare che ha servito lo Stato.

Vi proponiamo pertanto, di approvare il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Gli effetti pensionistici previsti dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 23 della medesima legge, sono estesi d'ufficio a tutto il personale militare collocato a riposo anteriormente al 13 luglio 1980 con decorrenza economica dal 1° gennaio 1985.